

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese

(Il testo completo del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2014/C 227/05)

I. Introduzione

I.1. Consultazione del GEPD e obiettivo del parere

1. Il 26 febbraio 2014 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese (di seguito «la proposta»). Alla proposta è allegato un progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) istituito ai sensi dell'accordo di cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'UE e la Cina (di seguito «il progetto di decisione»).
2. In precedenza il GEPD era stato informalmente consultato e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni alla Commissione. Obiettivo del presente parere è integrare tali osservazioni alla luce della proposta in esame e rendere accessibile al pubblico la posizione del GEPD.
3. Nel presente parere il GEPD analizzerà gli aspetti relativi alla protezione dei dati del progetto di decisione, prevalentemente sulla base delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, tenendo conto dell'interpretazione delle principali disposizioni sul trasferimento dei dati personali che è stata fornita nel documento di lavoro del gruppo di lavoro «articolo 29», del 25 novembre 2005, su un'interpretazione comune dell'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾ e nel suo documento di lavoro, del 24 luglio 1998, sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi⁽²⁾.

I.2. Contesto della proposta

4. La normativa dell'UE riguardante l'operatore economico autorizzato è stata introdotta tramite una modifica del codice doganale comunitario (regolamento (CE) n. 648/2005 adottato nell'aprile 2005). Tale modifica è entrata in vigore nel gennaio 2008.
5. Le relazioni UE-Cina in materia doganale si basano sull'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'UE e la Cina (di seguito «l'accordo») dell'8 dicembre 2004. A norma di tale accordo, le autorità doganali delle parti si impegnano a sviluppare la cooperazione su tutte le questioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale.
6. Secondo la proposta, il riconoscimento reciproco dovrebbe consentire all'UE e alla Cina di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e sono stati certificati nell'ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.
7. Nel giugno 2012 il CMCD ha acconsentito ad avviare negoziati formali sul riconoscimento reciproco dei programmi. Da allora si sono tenute tre tornate di negoziati (la prima nel gennaio 2013, la seconda nel marzo 2013 e la terza nell'ottobre 2013) al fine di portare a termine il progetto di decisione del comitato misto di cooperazione doganale sul riconoscimento reciproco degli AEO.

⁽¹⁾ WP 114, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_it.pdf

⁽²⁾ «Applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati» (WP 12), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_it.pdf

8. La proposta invita il Consiglio ad adottare la posizione dell'Unione su un progetto di decisione del CMCD a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La base giuridica per il progetto di decisione del CMCD è costituita dall'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

IV. Conclusioni

43. Il GEPD accoglie con favore il fatto che nel progetto di decisione sia stata inclusa una serie di garanzie di protezione dei dati. Ciononostante, tali garanzie non soddisfano tutti i requisiti necessari per essere considerate «garanzie sufficienti» alla luce dell'articolo 9, paragrafo 7.
44. Inoltre, il GEPD è preoccupato riguardo sia all'effettiva applicabilità di tali garanzie sia all'assenza di un'autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei dati nella Repubblica popolare cinese.
45. In particolare, il GEPD raccomanda quanto segue:
- confermare che il progetto di decisione è vincolante per entrambe le parti e prevarrà sulle leggi nazionali cinesi;
 - specificare nel progetto di decisione le categorie di dati da scambiare;
 - specificare chi sarà il responsabile del trattamento per quanto riguarda l'UE;
 - che la Commissione informi il GEPD e il responsabile della protezione dei dati (RPD) conformemente agli articoli 25 e 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 (controllo preventivo);
 - sottoporre all'autorizzazione del GEPD le garanzie sufficienti offerte, conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 45/2001;
 - interpretare pertanto l'articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo alla luce dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001;
 - specificare che i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trasferiti o successivamente trattati;
 - stabilire un periodo massimo di conservazione;
 - specificare che i dati personali possono essere ulteriormente trasferiti solo se il destinatario garantisce un livello di protezione che è equivalente a quello richiesto nel progetto di decisione;
 - specificare che gli interessati devono essere informati prima del trasferimento riguardo alla finalità del trattamento, all'identità del responsabile del trattamento nel paese terzo, alla possibilità di trasferimenti successivi, ai loro diritti di accesso, rettifica e opposizione nonché al loro diritto di ricorso e risarcimento;
 - includere garanzie supplementari, quali il diritto dell'interessato di conoscere la logica alla base della decisione, in caso di decisioni automatizzate;
 - includere sanzioni dissuasive per l'eventuale inosservanza degli obblighi stabiliti dal progetto di decisione;
 - includere nel progetto di decisione o almeno nelle lettere scambiate tra le parti o nei documenti che accompagnano il progetto di decisione informazioni pratiche relative alle vie di ricorso esistenti;
 - specificare i mezzi per garantire la riparazione degli eventuali danni derivanti dagli atti e dalle omissioni delle autorità cinesi;
 - disporre che le parti del progetto di decisione verifichino congiuntamente l'attuazione degli aspetti relativi alla protezione dei dati del progetto di decisione, o nel quadro del CMCD o come processo separato, e prevedere il coinvolgimento delle autorità nazionali dell'UE competenti in materia di protezione dei dati, se del caso;

- specificare in particolare che il controllo e la verifica delle rispettive autorità competenti delle parti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, si applicano a tutti i trattamenti di dati personali contemplati dal progetto di decisione;
- specificare i mezzi per garantire la riparazione dei danni derivanti dagli atti e dalle omissioni delle autorità cinesi;
- specificare che le autorità cinesi responsabili dell'attuazione del progetto di decisione devono fornire, su richiesta, sufficienti prove di conformità e assicurare l'accesso del gruppo di verifica dell'UE alla documentazione e ai sistemi pertinenti e al personale competente;
- dichiarare che, dopo un anno dall'entrata in vigore del progetto di decisione, la Commissione deve presentare una relazione sull'attuazione dei principi di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati
